• DIRITTI PER I PROCEDIMENTI IN AMBITO SISMICO:

Ritenuto altresì di stabilire l'importo dei diritti di segreteria relativi ai procedimenti in ambito sismico (artt. 80, 90, 94 e 94 bis del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ed artt. 6 e 8 della L.R. 33/2015) ed alle denunce dei lavori (art.65 d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.) ed alle presentazioni dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93, comma 1 d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.) come segue:

ISTANZE SISMICHE – DIRITTI DI SEGRETERIA			
Α	Opere qualificabili con volumetria	V ≤ 500 m ³ 500 m ³ < V < 5.000 m ³ V ≥ 5.000	200,00 € 400,00 € 800,00 €
В	Opere non quantificabili con la volumetria (muri, recinzioni, reti fognarie, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, ecc)	In tutti i casi	150,00 €

- In caso di strutture prefabbricate, a campate costanti o che variano tra di loro per non oltre il 20%, regolari in pianta ed in altezza secondo NTC-08 punto 7.2.2, si applica una riduzione pari al 50% dei sopra individuati diritti di segreteria;
- 2) La volumetria, espressa in metri cubi, corrisponde a quella indicata nella "Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento" entro e fuori terra (MODULO 12, allegato all'istanza di autorizzazione sismica) e va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto dei lavori e misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione, fino all'estradosso della copertura (o del pelo libero dell'acqua per le piscine), così come risultante dallo stato di progetto.

In caso di istanza presentata contenente più di una costruzione, i diritti di segreteria da corrispondere sono pari alla somma delle casistiche sopra riportate per ogni opera. Se ad esempio si deposita un'unica istanza contenente un nuovo edificio con volumetria pari a 1000 m³, una piscina con volumetria pari a 150 m³ ed un muro di contenimento, si dovrà corrispondere un importo complessivo per i diritti di segreteria pari a 400+200+150=750 euro.

Tali valori, validi per la comunicazione di deposito, vanno raddoppiati nel caso di istanze finalizzate al rilascio della certificazione di sopraelevazione o di autorizzazione sismica.

Si evidenzia che, nel solo caso di presentazione contestuale del deposito del progetto anche agli effetti della denuncia dei lavori, cioè se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo, si potrà calcolare l'importo dei diritti di segreteria come unica istanza.